

## Statuto Fondazione *Dock3*

### Art. 1: Costituzione

- 1) La Fondazione *Dock3* ha sede in Roma, Via Ostiense n. 127.
- 2) Essa risponde ai principi e alle norme di cui agli artt. 14 e seguenti del codice civile e si conforma alla fattispecie della Fondazione di partecipazione.
- 3) La Fondazione ha come Fondatore promotore ed ente di riferimento l'Università degli Studi Roma Tre.
- 4) La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

### Art. 2: Scopi

- 1) La Fondazione ha come scopi:
  - A. la diffusione presso gli studenti e i ricercatori dell'Università degli Studi Roma Tre e di altri atenei della cultura dell'imprenditorialità e delle opportunità offerte dall'ecosistema locale e internazionale delle *startup* innovative;
  - B. lo sviluppo di azioni di politica attiva per il lavoro a favore di studenti, ricercatori e laureati, in particolare dell'Università degli Studi Roma Tre, attraverso iniziative di formazione e sostegno all'imprenditorialità innovativa e per lo sviluppo di competenze trasversali;
  - C. la progettazione e l'attuazione di programmi di incubazione e accelerazione di idee imprenditoriali innovative;
  - D. la valorizzazione economica dei prodotti della ricerca scientifica, l'*open-innovation* e il sostegno dell'innovazione nel tessuto produttivo.

### Art. 3: Attività

1. Al fine di favorire il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può, a titolo esemplificativo:
  - A. stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati;
  - B. stipulare i contratti idonei al perseguimento degli obiettivi sociali, segnatamente di quelli previsti dalle stipulande convenzioni;
  - C. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di servizi studi specifici e consulenze;
  - D. partecipare ad associazioni, società, consorzi, enti e istituzioni, pubbliche e private; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
  - E. ricercare e perseguire l'acquisizione di contributi per i suoi programmi di attività presso soggetti, enti e organismi pubblici e privati;

- F. raccogliere fondi finalizzati alla realizzazione delle attività di cui al precedente articolo 2, nonché alla gestione diretta e immediata delle strutture, degli interventi e dei servizi destinati alla realizzazione e/o alla presentazione delle proprie attività;
- G. amministrare e gestire i beni di cui risulta proprietaria, locatrice, comodataria o comunque a qualsiasi titolo posseduti e/o detenuti;
- H. promuovere e organizzare seminari, convegni, giornate di studio o altre attività anche di formazione e provvedere alla pubblicazione dei relativi atti e documenti;
- I. svolgere in via accessoria, strumentale e non prevalente, in relazione al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, nei confronti di soggetti terzi pubblici e/o privati, di prodotti e/o servizi tecnici, amministrativi e di supporto relativi allo svolgimento delle attività di istruzione, formazione, sviluppo professionale, pubblicazioni editoriali, particolarmente in modalità *on line*, e comunque svolgere, sempre in via accessoria, strumentale e non prevalente, qualsivoglia attività di impresa connessa al perseguimento dei fini istituzionali;
- J. erogare premi e borse di studio;
- K. nell'ambito ed in conformità con lo scopo istituzionale la Fondazione può altresì svolgere ogni attività consentita dalla legge ritenuta necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, quindi ogni attività economica, finanziaria, patrimoniale, immobiliare e mobiliare.

#### **Art. 4: Patrimonio e fondo di dotazione**

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
  - A. dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o di beni mobili e immobili o di altre utilità, effettuati dal Fondatore promotore e dai co-Fondatori in sede di atto costitutivo e, successivamente, dai Partecipanti nella misura definita dal Consiglio di Amministrazione. Il fondo di dotazione è indisponibile per esigenze gestionali;
  - B. dalle donazioni e dalle elargizioni effettuate in favore della Fondazione da enti pubblici e privati o da persone fisiche, destinate all'incremento del patrimonio;
  - C. dalle rendite derivanti dal patrimonio e non utilizzate, destinate all'incremento del patrimonio;
  - D. dai contributi provenienti dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati, destinati all'incremento del patrimonio.
2. Con apposita convenzione, stipulata fra l'Università degli Studi Roma Tre e la Fondazione, sono individuati i beni, mobili e immobili, di proprietà dell'Università degli Studi Roma Tre, conferiti in comodato d'uso gratuito alla Fondazione e la quota di risorse proprie della Fondazione destinata a sostenere le attività di ricerca e di supporto all'inserimento degli studenti universitari nel mondo

del lavoro.

#### **Art. 5: Fondo di gestione**

- 1) Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:
  - A. dalle rendite derivanti dal patrimonio della Fondazione, salvo quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera C;
  - B. da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  - C. da contributi assegnati alla Fondazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici e privati, senza espressa destinazione al patrimonio;
  - D. dal contributo annuale versato dal Fondatore promotore ai sensi dell'art. 8, commi 2 e 3;
  - E. dal contributo annuale versato da ciascuno dei co-Fondatori e dei Partecipanti;
  - F. dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
- 2) Il fondo di gestione è utilizzato per il funzionamento della Fondazione e per il perseguimento dei suoi scopi.
- 3) L'importo minimo del contributo annuale di cui al comma 1, lettera E, nonché le relative modalità di versamento sono definiti annualmente dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del piano economico di previsione di cui all'art. 6, comma 2 e in coerenza con quanto previsto dall'art. 9, comma 3, e dall'art. 10, comma 1, lettera B. Ciascun co-Fondatore e ciascun Partecipante, a propria discrezione, può versare un multiplo di tale importo.
- 4) I contributi versati dal Fondatore promotore sono disciplinati dall'art. 8.

#### **Art. 6: Esercizio finanziario**

- 1) L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- 2) Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il piano economico di previsione delle attività dell'esercizio successivo, in conformità con gli scopi indicati nel presente statuto.
- 3) Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio dell'esercizio decorso, redatto secondo le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio di esercizio può avvenire entro il 30 giugno. Copia del bilancio di esercizio, unitamente al verbale della seduta del Consiglio in cui è stato approvato, viene depositata nei modi di legge.
- 4) Il bilancio di esercizio, corredato di una relazione sulle attività svolte dalla Fondazione nell'esercizio di riferimento al fine del perseguimento degli obiettivi strategici e delle linee

generali di azione di cui al comma 2, viene sottoposto all'Assemblea, al Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre e agli organi competenti dei co-Fondatori e dei Partecipanti, quale rendiconto della gestione di esercizio e, più in generale, dello stato della Fondazione.

- 5) Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del piano economico di previsione approvato.
- 6) Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali devono essere impiegati per il ripiano di eventuali perdite di gestione precedenti, prima che per lo sviluppo dell'attività della Fondazione, ivi compreso l'acquisto di beni strumentali.
- 7) È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione.

#### **Art. 7: Componenti della Fondazione**

1) Sono componenti della Fondazione:

- A. l'Università degli Studi Roma Tre, in qualità di Fondatore promotore;
- B. i co-Fondatori;
- C. i Partecipanti.

#### **Art. 8: Fondatore promotore**

- 1) L'Università degli Studi Roma Tre è il Fondatore promotore, che sottoscrive l'atto costitutivo della Fondazione unitamente ai co-Fondatori e contribuisce alla dotazione del patrimonio iniziale:
  - A. con il versamento *una tantum* dell'importo di 50.000,00 euro;
  - B. con il conferimento di beni in comodato gratuito, il cui valore è determinato nell'atto di comodato di cui all'art. 4, comma 2.
- 2) Il Fondatore promotore contribuisce al fondo di gestione con un importo complessivo di euro 350.000, così ripartiti: euro 60.000,00 per i primi cinque esercizi di attività e euro 50.000 per il sesto anno. Eventuali modifiche alla ripartizione dovranno essere deliberate dal CdA della Fondazione e concordate con il Fondatore promotore. Tale importo è comprensivo del costo annuale di utilizzo e gestione degli spazi assegnati dall'Ateneo alla Fondazione in comodato gratuito, di cui all'art. 4, comma 2, computati sulla base dei costi registrati nell'esercizio precedente. Per la prima annualità il costo di utilizzo e gestione sarà computato parametricamente. A decorrere dal settimo anno di attività, la Fondazione rimborserà all'Università degli Studi Roma Tre il costo annuale di utilizzo e gestione degli spazi sopraindicato. Qualora entro il termine della sesta annualità la Fondazione non abbia raggiunto un adeguato livello di autofinanziamento, il

Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre adatterà la deliberazione in ordine al proseguimento delle attività della Fondazione o al suo scioglimento.

- 3) Non sono previsti ulteriori obblighi di finanziamento o di esborso a carico del Fondatore promotore, oltre a quanto indicato nel presente articolo.
- 4) Il Fondatore promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

#### **Art. 9: Co-Fondatori**

- 1) Gli enti che sottoscrivono l'atto costitutivo della Fondazione unitamente all'Università degli Studi Roma Tre assumono lo *status* di co-Fondatori.
- 2) I co-Fondatori contribuiscono alla dotazione del patrimonio iniziale con il versamento *una tantum* dell'importo di euro 5.000,00.
- 3) I co-Fondatori contribuiscono al fondo di gestione versando l'importo minimo stabilito dal Consiglio di Amministrazione o multiplo di esso, ai sensi dell'art. 5, comma 3. In prima attuazione del presente statuto, l'importo è fissato in euro 5.000,00 o, a discrezione del singolo co-Fondatore, multipli di euro 5.000,00 e viene versato dai co-Fondatori contestualmente al contributo alla dotazione del patrimonio iniziale.
- 4) Lo *status* di co-Fondatore dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale di cui al comma 3 viene regolarmente versato, salvo esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17.
- 5) L'adesione alla Fondazione non comporta per i co-Fondatori obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto ai versamenti indicati dal presente articolo.

#### **Art. 10: Partecipanti**

- 1) Possono aderire alla Fondazione e assumere pertanto lo *status* di Partecipanti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, gli enti pubblici o privati che ne presentino richiesta formale al Presidente della Fondazione e contribuiscano:
  - A. al fondo di dotazione patrimoniale, versando *una tantum* l'importo definito dal Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 4, comma 1, lettera A);
  - B. al fondo di gestione, versando annualmente l'importo definito dal Consiglio di Amministrazione o multiplo di esso, ai sensi dell'art. 5, comma 3.
- 2) Lo *status* di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo annuale di cui al comma 1 viene regolarmente versato, salvo esclusione deliberata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17.
- 3) L'adesione alla Fondazione non comporta per i Partecipanti obblighi di finanziamento o di esborso

ulteriori rispetto ai versamenti indicati dal presente articolo.

### **Art. 11: Organi della Fondazione**

- 1) Sono organi della Fondazione:
  - A. l'Assemblea;
  - B. il Consiglio di Amministrazione;
  - C. il Presidente e il Vice Presidente;
  - D. il Collegio dei Revisori dei conti.

### **Art. 12: Assemblea**

- 1) L'Assemblea è composta da un rappresentante designato da ciascuno dei componenti della Fondazione, di cui all'art. 7.
- 2) In prima composizione, l'Assemblea è composta da un rappresentante designato dal Fondatore promotore e da ciascuno dei co-Fondatori.
- 3) Il Presidente della Fondazione è anche Presidente dell'Assemblea.
- 4) L'Assemblea esercita le seguenti funzioni:
  - A. nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 13, comma 2, lettera B;
  - B. verifica, sulla base del bilancio di esercizio e della relativa relazione di corredo, di cui all'art. 6, comma 4, l'andamento della gestione della Fondazione e la sua rispondenza agli obiettivi strategici e alle linee generali da essa individuati.
- 5) Le riunioni dell'Assemblea sono convocate almeno una volta l'anno.
- 6) Le riunioni dell'Assemblea sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o qualora ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi componenti.
- 7) La convocazione si effettua tramite e-mail contenente l'ordine del giorno, da spedire a ciascun componente almeno cinque giorni prima della data della riunione. In caso di urgenza, la convocazione può essere spedita almeno due giorni prima della data di riunione.
- 8) L'Assemblea può riunirsi in presenza o per via telematica.
- 9) Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il rappresentante dell'Università degli Studi Roma Tre può esercitare il diritto di veto sulle deliberazioni dell'Assemblea ritenute in violazione degli scopi della Fondazione, come definiti nel presente statuto.

### **Art. 13: Consiglio di Amministrazione**

- 1) La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione costituito da un numero massimo di cinque componenti.
- 2) I componenti del Consiglio di Amministrazione sono così designati:
  - A. la maggioranza, pari a tre, è designata dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre. Il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre designa altresì, il Presidente della Fondazione tra i tre suddetti componenti. I componenti designati dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo sono revocabili in qualsiasi momento, con deliberazione del medesimo Consiglio adottata con la maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto;
  - B. i rimanenti componenti sono designati dall'Assemblea, con una deliberazione nella quale il rappresentante del Fondatore promotore non ha diritto di voto. Tale deliberazione è adottata a maggioranza. Il voto di ciascun avente diritto ha peso direttamente proporzionale all'importo versato quale contributo annuale al fondo di gestione da parte dell'ente rappresentato.
- 3) I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per la durata di tre anni. Il loro mandato è rinnovabile per non più di due volte consecutivamente. I mandati dei consiglieri di amministrazione, indipendentemente dalla data del loro insediamento, terminano contemporaneamente con il cessare del mandato dei componenti designati dal Fondatore Promotore per qualsiasi causa, ivi compresa la revoca.
- 4) Ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione si applica il Codice etico dell'Università degli Studi Roma Tre, vigente alla data di istituzione della Fondazione, anche per quel che riguarda i conflitti di interesse derivanti dallo svolgimento delle loro funzioni. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione si applicano altresì i divieti e le incompatibilità previsti per i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre dall'art. 43 dello statuto dell'Università degli Studi Roma Tre.
- 5) Il componente del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive del Consiglio Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso. In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di consigliere, si provvede alla nomina di altro/i consigliere/i. Il consigliere o i consiglieri così sostituiti restano in carica fino al termine naturale del mandato interrotto.
- 6) Le dimissioni della maggioranza dei Consiglieri comportano lo scioglimento dell'intero Consiglio e la nomina di nuovi componenti con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
- 7) Il Consiglio di Amministrazione esercita le funzioni di amministrazione ordinaria della Fondazione, e in particolare:

- A. approva il bilancio di esercizio annuale, corredato della relazione di cui all'art. 6. comma 4;
  - B. approva il piano economico di previsione delle attività da svolgersi nell'esercizio successivo, di cui all'art. 6, comma 2, corredato di un *budget* preventivo di costi e ricavi;
  - C. delibera sulla stipula di contratti e convenzioni per la realizzazione delle attività programmate e sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti, nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
  - D. definisce l'importo minimo del contributo annuale al fondo di gestione versato dai co-Fondatori e dai Partecipanti, di cui all'art. 5;
  - E. delibera, ai sensi dell'art. 10, in merito all'adesione alla Fondazione in qualità Partecipanti da parte degli enti che ne facciano richiesta. La deliberazione è approvata a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto;
  - F. delibera in ordine all'esclusione dei co-Fondatori e dei Partecipanti, ai sensi dell'art. 17;
  - G. predispone, entro 90 giorni dalla nomina, un regolamento che disciplini le procedure di selezione e il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente della Fondazione;
  - H. delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, le proposte di modifica del presente Statuto, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre;
  - I. delibera, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, la proposta di scioglimento della Fondazione e di devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto, da sottoporre alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, che provvede con il parere del Senato Accademico;
  - J. svolge ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.
- 8) Il Consiglio di Amministrazione è convocato per iscritto dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due dei suoi componenti, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, con almeno tre giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.
- 9) L'avviso di convocazione contiene l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce validamente, tanto in prima quanto in seconda convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica.
- 10) Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, salvo diversi *quorum* stabiliti dal presente statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e, ove

nominato, dal Segretario operativo.

11) Le adunanze del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà darsi atto nei relativi verbali:

- A. sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- B. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- C. sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 14: Presidente**

- 1) Il Presidente della Fondazione è designato secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 2 lettera A, del presente statuto.
- 2) Egli esercita la legale rappresentanza della Fondazione. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, avvalendosi, se necessario, di opportuna assistenza legale.
- 3) Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.
- 4) Il Presidente presiede gli organi collegiali della Fondazione dà attuazione alle relative deliberazioni.
- 5) Il Presidente nomina un Vice Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e può delegare al Vice Presidente singole funzioni.
- 6) Il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni e imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
- 7) In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. La firma del Vice Presidente giustifica l'assenza o l'impedimento del Presidente.
- 8) Il Presidente può accendere rapporti di conto corrente bancario con istituti di credito, operare a firma disgiunta con l'istituto di credito prescelto e compiere quant'altro si renda necessario per la gestione dei rapporti bancari legati all'operatività amministrativa della Fondazione.

### **Art. 15: Segretario operativo**

- 1) Su richiesta del Presidente della Fondazione, il Direttore Generale dell'Università degli Studi Roma Tre può designare, tra i dirigenti o i funzionari apicali in servizio presso l'Ateneo, un Segretario operativo della Fondazione, stabilendone la durata dell'incarico e il costo del trattamento economico, da addebitare alla Fondazione.
- 2) Il Segretario operativo è responsabile operativo della Fondazione. Egli, in particolare:
  - A. provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché all'organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
  - B. dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, nonché agli atti del Presidente allo stesso delegati. Ha la rappresentanza dell'ente nei limiti della delega;
  - C. predispone il piano annuale preventivo delle attività e il bilancio di esercizio in maniera conforme a quanto stabilito dal presente statuto;
  - D. svolge le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, alle cui riunioni partecipa con funzione consultiva e senza diritto di voto.

### **Art. 16: Collegio dei Revisori dei Conti**

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti, scelti dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili e nominati con delibera del medesimo Consiglio.
- 2) Il Collegio è l'organo di controllo della Fondazione e svolge le funzioni previste dal Codice Civile per il Collegio Sindacale.
- 3) Rientrano tra i compiti del Collegio:
  - A. vigilare sulla gestione finanziaria della Fondazione;
  - B. accertare la regolare tenuta delle scritture contabili;
  - C. esaminare il piano annuale preventivo delle attività e il bilancio di esercizio, redigendo apposite relazioni, prima dell'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione;
  - D. effettuare verifiche di cassa;
  - E. accertare le eventuali violazioni del Codice etico dell'Università degli Studi Roma Tre da parte dei componenti del Consiglio di Amministrazione e darne comunicazione all'Università degli Studi Roma Tre, al co-Fondatore o al Partecipante che li ha designati.
- 4) I componenti del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

5) Il Collegio dei Revisori resta in carica 3 anni e può essere riconfermato.

#### **Art. 17: Esclusione e recesso**

1) Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza assoluta dei componenti l'esclusione dei co-Fondatori e dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e dei doveri previsti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

A. inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni previste dal presente Statuto;

B. condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

2) L'esclusione del co-Fondatore e del Partecipante ha luogo anche per i seguenti motivi:

A. estinzione dell'ente, a qualsiasi titolo dovuta;

B. apertura di procedure di liquidazione;

C. fallimento o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

3) Tutti i co-Fondatori e i Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione cessando il versamento dei contributi annuali al fondo di gestione, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte in precedenza.

#### **Art. 18: Scioglimento e liquidazione**

1) Qualora lo scopo della Fondazione sia stato definitivamente raggiunto, sia esaurito, sia divenuto impossibile o di scarsa utilità e comunque in tutti i casi previsti dal codice civile per le fondazioni riconosciute, la Fondazione viene sciolta e posta in liquidazione, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, con cui vengono altresì nominati uno o più liquidatori. Lo scioglimento e la dichiarazione di estinzione sono disposti nei modi di legge.

2) I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono destinati all'Università degli Studi Roma Tre a sostegno delle sue attività istituzionali.

#### **Art. 19: Modifiche di Statuto**

1) Le modifiche del presente Statuto sono approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi Roma Tre, con il parere del Senato Accademico, anche su proposta del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, come previsto dall'art. 13, comma 7, lettera H).

2) Le modifiche statutarie entrano in vigore a seguito dell'espletamento delle procedure di legge.

#### **Art. 20: Vigilanza**

1) Il controllo e la vigilanza sulla Fondazione sono effettuati ai sensi delle norme vigenti.

**Art. 21: Foro competente**

- 1) Per qualsiasi controversia che nasca in merito all'applicazione del presente statuto è competente il Foro di Roma in via esclusiva.

**Art. 22: Clausola di rinvio**

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti.